

TI_GERICHTE 36.2000.45 vom 9. März 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-03-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2000.45

FR: TI_GERICHTE 36.2000.45 du 9 mars 2000

IT: TI_GERICHTE 36.2000.45 del 9 marzo 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2000 36.2000.45 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2000 36.2000.45 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2000 36.2000.45

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2000.00045 grw /nh Lugano 2 giugno 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will statuendo sul ricorso del 16 marzo 2000 di _____, contro la decisione del 9 marzo 2000 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto 1.1. Con decisione 30.11.1999, l'IAS ha respinto l'istanza con cui _____ (_____ e senza attività lucrativa) chiedeva il sussidio per l'assicurazione contro le malattie per l'anno 2000. Analoga sorte ha avuto, il 9 marzo 2000, l'istanza di revisione presentata dall'istante. 1.2. _____ ha interposto ricorso contro la citata decisione riproponendo le proprie richieste e affermando quanto segue: " ... 1) dal 9 settembre 1999 non lavoro 2) attualmente non percepisco la disoccupazione e nessun altro reddito. 3) Il sig. _____ non contribuisce al pagamento della mia assicurazione malati. Il sig. _____ paga attualmente l'affitto e le altre spese che prima avevamo in comune però non può aggiungere a queste sue spese anche quella della mia assicurazione malati ed è per questo che chiedo il sussidio. Allego alla presente l'estratto del mio conto bancario al 31.12.1999. ... " (I) 1.3. In risposta, l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito. Considerato in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.). Nel merito 2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art 49 LCAMal, ritocato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le

famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza (art 1 lett. a D.E. 27.10.1999 CdS).

2.3. In concreto, non é contestato che, per il periodo determinante giusta l'art 30 LCAMal, la ricorrente ha avuto un reddito imponibile pari a Fr 30.119.-, quindi un reddito superiore al limite fissato dall'art 49 LCAMal e che, pertanto, esclude la ricorrente dal diritto al sussidio.

2.4. L'art 2 del D.E. concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie 27.10.1999 (con cui è stato modificato l'art 67 RegLCAM.) prescrive che l'IAS procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, in caso di persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno 6 mesi di inattività lucrativa (lett. f) e in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili. Ritenuto che - come risulta dagli atti - la ricorrente ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione e non esercita alcuna attività lucrativa, l'IAS ha proceduto all'accertamento autonomo del reddito in applicazione dei citati disposti. Da tali accertamenti è risultato che l'assicurata, accanto ad una sostanza pari a Fr 4.813.- (valore al 1° gennaio 2000) non dispone di alcun reddito. Pertanto, applicabile è l'art. 32 cpv. 1 LCAMal secondo cui, per le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento: é dato, in questi casi, diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera i fr. 55.000.- (cfr. pure l'art. 51 RegLCAM secondo cui le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a Fr 6.000.- che ritengono di avere diritto al sussidio devono indicare il reddito di riferimento, cioè, in forza dell'art 59 RegLCAM, il reddito desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio determinante della persona o della famiglia da cui dipende per il proprio sostentamento). In concreto, l'assicurata ha indicato - nella richiesta di sussidio - che _____ provvede "parzialmente e provvisoriamente" al suo sostentamento. E' incontestato che _____ ha un reddito imponibile superiore a Fr 55.000.-: in queste condizioni, la richiesta di sussidio deve essere respinta.

2.5. Né, infine, si può ipotizzare, vista la prassi restrittiva concretamente seguita dall'ICAS nell'applicazione di tale disposto, che il caso della ricorrente presenti particolarità tali da richiedere un accertamento del diritto al sussidio ai sensi dell'art. 54 Reg lca M: come ha osservato l'ICAS nella sua risposta, "il caso di specie non presenta connotazioni eccezionali tali da far propendere per l'applicazione di altri mezzi di giudizio al di fuori di quelli ordinari" (III). In effetti, interrogato su tale prassi in un altro caso che ha occupato lo scrivente TCA, l'IAS ha comunicato al TCA quanto segue: " ... La ratio del disposto qui in discussione è da intravedere nella concretizzazione di una possibilità remota di assegnare il sussidio di specie in situazioni di persone sole che, cumulativamente: · dimostrano di condurre un'esistenza autonoma; · non hanno manifestamente una "persona di riferimento" (art. 32 LCAMal e 51 Reg. lcam) a cui far

capo; · non sono al beneficio di sussidi assistenziali; · dispongono comunque di entrate proprie assai prossime ai limiti di cui all'art. 52 Reg. LCAM (limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle PC AVS/AI). L'obiettivo palese si configura con quello di evitare che a causa dell'incidenza di un premio assicurativo contro le malattie molto elevato questa casistica di persone sia di fatto costretta a ricorrere ad aiuti di tipo assistenziale.... " (VIII, inc. _____) La ricorrente non rientra in questa casistica. L'intervento dello Stato con l'assegnazione eccezionale del sussidio, in questo caso, dunque, non si giustifica. 2.6. Pertanto, in applicazione dell'art. art 32 cpv. 1 LCAMal: determinante per l'esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui l'istante dipende per il proprio mantenimento: il sussidio deve, perciò, esserle negato visto che il reddito della persona di riferimento è superiore a fr. 55.000.-. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é respinto . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente
Roggero-Will

Il segretario Giovanna
Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.